

**Consiglio di Stato, Sezione IV, 8 Aprile 2024, n. 3203: Conferenza di servizi – devoluzione al Consiglio dei Ministri - differenza con il potere esercitato ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c-bis Legge 400/1988 – sindacato giurisdizionale**

Con la sentenza in commento il Giudice amministrativo, nel valutare i limiti del sindacato giurisdizionale rispetto ad atti di alta amministrazione, marca la differenza tra il potere esercitato dal Consiglio dei Ministri ex art. 5, comma 2, lettera c-bis della Legge 400/1988 e quello al medesimo attribuito dalla Legge 241/1990 per il caso di dissensi qualificati nell'ambito della conferenza di servizi.

Nella prima ipotesi, il potere di intervento del Consiglio presuppone una situazione oggettiva di un contrasto nelle valutazioni delle amministrazioni a diverso titolo coinvolte (nel caso concreto, contrasto tra MASE e MIC per un impianto eolico, a fronte di sentenza di primo e secondo grado di conferma della legittimità del parere negativo del MIC) e si traduce in un potere di composizione dei conflitti che ben può portare, ove fallisca il tentativo di sintesi, all'individuazione dell'interesse prevalente, in linea dell'indirizzo politico-governativo unitario: tale potere, quindi, ha come presupposto la *"effettiva esistenza di un conflitto reale"*, quale quello determinato dal giudicato, *"in mancanza del quale la rimessione non è consentita e non richiede l'accertamento dei fatti e la verifica di coerenza tra gli atti interni del procedimento"*.

In questo caso, il potere di devoluzione della questione al Consiglio dei Ministri è rimesso direttamente e solo al Presidente del Consiglio, poiché esso è funzionale a *"decidere, di volta in volta, quali siano le priorità dell'azione di governo, stabilendo il criterio ordinativo degli interessi pubblici necessario ad assicurare l'unitarietà dell'azione di governo"*.

Come conseguenza, il sindacato giurisdizionale "si ferma" all'accertamento che vi siano i presupposti per l'esercizio del potere (esistenza di valutazioni contrastanti) e che *"la regola di composizione del conflitto palesi o meno profili di manifesta irragionevolezza o di arbitrarietà"* rispetto alla finalità di assicurare l'armonizzazione degli interessi pubblici e garantire unità di indirizzo politico ed amministrativo.

La conferenza di servizi ai sensi della Legge 241/1990, invece, è un vero e proprio strumento di semplificazione: il potere di devoluzione della questione al Consiglio dei Ministri è rimesso genericamente all'autorità precedente, poiché la conferenza di servizi ha il compito *"di assicurare il coordinamento tra interessi pubblici affidati a diversi centri di imputazione o a diversi livelli territoriali di governo"*.

La motivazione del provvedimento che esita dall'intervento del Consiglio dei Ministri ai sensi della Legge 241/1990, quindi, deve ancorarsi alle *"risultanze dell'istruttoria procedimentale in senso stretto"*, lasciando che il sindacato giurisdizionale si estenda a valutare la coerenza tra gli atti interno del procedimento.

**Link:** [https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202300217&nomeFile=202403203\\_11.html&subDir=Provvedimenti](https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202300217&nomeFile=202403203_11.html&subDir=Provvedimenti)